

NUOVO REGIME DEL "LAVORO SPORTIVO": ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI DEL LAVORATORE SPORTIVO AUTONOMO (D.LGS 36/2021 COME MODIFICATO DAL D.LGS 163/2022) - AGGIORNAMENTI

22 Giugno 2023

Richiamati i contenuti dei nostri precedenti contributi (Novembre 2022 e Febbraio 2023), si ritiene opportuno fornire un aggiornamento sulla situazione normativa e sull'entrata in vigore delle nuove norme, anche alla luce dell'annunciato decreto correttivo, ad oggi all'esame delle Commissioni parlamentari e di ipotizzata entrata in vigore dall'1/7/2023.

NUOVE NORME SULL'INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE SPORTIVO

L'entrata in vigore delle nuove norme, sintetizzate nel nostro Comunicato del 7/11/2022, è confermata con decorrenza dall'1/7/2023.

L'annunciato decreto correttivo dovrebbe fra l'altro prevedere:

- **Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**: il limite temporale dovrebbe essere elevato da 18 a 24 ore settimanali;
- **Volontari**: possibilità di riconoscere rimborsi spese forfetari, privi di giustificativi e quindi che non concorrono al reddito dei percettori, nella misura di €. 150,00 mensili;
- **Modello EAS**: soppressione.

ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI

Come forse si rammenterà, le pattuizioni obbligatorie che gli statuti delle SSD e ASD devono contenere, erano regolate dall'art. 90 della L. 289/2002.

Tale articolo è stato nella sostanza svuotato di contenuti a seguito delle abrogazioni previste dal D.Lgs 36/2021 che a sua volta, soprattutto agli artt. 7, 8, 9 e 11, ha nuovamente indicato i contenuti minimi obbligatori da prevedere negli statuti, così sintetizzabili:

All'art. 7

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le

società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

All'art. 8

- assenza di fini di lucro.

All'art. 9

- possibilità di esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7 lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#). (NOTA: decreto ad oggi ancora non emanato);
- I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui sopra.

All'art. 11

- divieto agli amministratori delle SSD e ASD di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Rammentato che il mancato adeguamento degli statuti comporterà la cancellazione d'ufficio dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RNASD), l'annunciato Decreto correttivo dovrebbe consentire l'adeguamento medesimo entro il 31/12/2023.

Le nuove norme del D.Lgs 36/2021 richiederanno sicuramente un'intera revisione degli attuali statuti delle SSD e ASD già esistenti.

Ciò posto ed in attesa del decreto previsto dal sopra citato art. 9 del D.Lgs 36/2021, pare in ogni caso suggeribile che ciascuna SSD e ASD inizi a verificare l'attuale contenuto del proprio statuto così da accertare se e in quale misura si renderà necessario quanto meno il menzionato adeguamento ai contenuti obbligatori, rammentando in proposito che, allo stato attuale, la modifica dello statuto dovrà essere deliberata dall'assemblea straordinaria.

A cura di Studio Franzoia